

13 novembre 2019



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



ORIGINE DELLE MERCI

Sara Maria Debegnak

ORIGINE NON PREFERENZIALE VS ORIGINE PREFERENZIALE

ORIGINE NON PREFERENZIALE – Nota n. 70339/RU del 16/07/2018

- Art. 59-60, Reg. (UE) n. 952/2013
- Artt. 31-36, allegato 22-01, Reg. delegato (UE) n. 2015/2446
- Artt. 57-59, allegato 22-14, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

ORIGINE PREFERENZIALE – Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

- Art. 64, Reg. (UE) n. 952/2013
- Artt. 37-70, allegati da 22-03 a 22-05, 22-11, Reg. delegato (UE) n. 2015/2446
- Artt. 60-126, allegati 22-02, da 22-06 a 22-13, da 22-15 a 22-20, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447
- **Accordi conclusi dall'UE con taluni Paesi o gruppi di Paesi**

ORIGINE NON PREFERENZIALE

WTO Agreement on Rules of Origin – articolo 1(2)

- Applicazione trattamento tariffario MFN (artt. I, II, III, XI e XIII del GATT 1994)
- Dazi antidumping e compensativi (art. VI del GATT 1994)
- Misure di salvaguardia (art. XIX del GATT 1994)
- “Marchio d’origine” (art. IX del GATT 1994)
- Restrizioni quantitative e contingenti tariffari
- Appalti pubblici
- Statistiche commerciali

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione

Articolo 60

Acquisizione dell'origine

1. Le merci **interamente ottenute in un unico paese o territorio** sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono **due o più paesi o territori** sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo**, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

MARKET ACCESS DATABASE

<http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm>



The screenshot shows the MADB website interface. At the top, there's a blue header with the European Commission logo and the text 'TRADE Market Access Database'. Below this is a breadcrumb trail: 'European Commission > Trade > Market Access database'. On the left, a sidebar menu lists various sections: 'Home' (with sub-links like 'What's new?', 'FTA: Free Trade Agreement'), 'Export from EU' (with sub-links like 'Tariffs and Rules of Origin', 'Procedures and Formalities', 'Statistics', 'Trade Barriers', 'SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues', 'Services for SME'), and 'Import into the EU' (with sub-links like 'EU Tariffs', 'Other Resources'). The main content area is titled 'Exporting from the EU - what you need to know' and contains a paragraph about the MADB's purpose. Below this is a large blue box with the UK flag and the heading 'Brexit', which contains text about the European Commission's inclusion of UK rules in the MADB. At the bottom, there's a section titled 'How does this help you? / Which information can you get there?' followed by a list of links to various information categories.

TRADE
Market Access Database

European Commission > Trade > Market Access database

Home
What's new?
FTA: Free Trade Agreement

Export from EU
Tariffs and Rules of Origin
Procedures and Formalities
Statistics
Trade Barriers
SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues
Services for SME

Import into the EU
EU Tariffs
Other Resources

Exporting from the EU - what you need to know

The Market Access Database (MADB) gives information to companies exporting from the EU about import conditions in third country markets:

Brexit

The European Commission has included in its Market Access Database detailed information on rules adopted by UK authorities that would apply on UK imports from the EU in the event of a no-deal Brexit.

How does this help you? / Which information can you get there?

- [Duties & taxes](#) on imports of products into specific countries
- [Procedures & documents](#) required for customs clearance in the partner country
- [Statistics](#) on trade flows in goods between EU and non-EU countries
- [Trade barriers](#) affecting your exports
- [Food safety/animal health/plant health measures](#)
- [Preferential agreements & rules of origin](#)
- [Services for SMEs](#)
- [Country trade information](#)



TRADE

Market Access Database

[European Commission](#) > [Trade](#) > [Market Access database](#) > [Tariffs and Rules of Origin](#)

Home

[What's new?](#)

[FTA: Free Trade Agreement](#)

Export from EU

[Tariffs and Rules of Origin](#)

[Procedures and Formalities](#)

[Statistics](#)

[Trade Barriers](#)

[SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues](#)

[Services for SME](#)

Import into the EU

[EU Tariffs](#)

[Other Resources](#)



Tariffs and Rules of Origin

Search results

- Country: **South Korea**
- Product Code: **6101**
- Product description: **Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103**

Other information of this product code

- [Procedures and Formalities](#)
- [Statistics](#)

© copyright

[New Search](#)

[Tariffs](#) [Related notes for tariffs](#) [Legal text on Rules of Origin](#) [General Information on Rules of Origin](#)

Click on the code to check additional duties and taxes that apply to your product

Code	Product description	EU	GEN	MFN	RoO
61	CHAPTER 61 - ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED:				
6101	Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103:				
6101.20	- Of cotton	0%	13%	13%	RoO
6101.30	- Of man-made fibres:				
6101.30.10	- - Of synthetic fibres	0%	13%	13%	RoO
6101.30.20	- - Of artificial fibres	0%	13%	13%	RoO
6101.90	- Of other textile materials	0%	13%	13%	RoO

European Commission > Taxation and Customs Union > Business > Calculation of customs duties > Rules of Origin >

General aspects of preferential origin > Arrangements list

Taxation and Customs Union

Home

Business

Citizens

Customs

Taxation

Online services

About

Arrangements list

PAGE CONTENTS

Contracting Parties to
the PEM Convention

Other countries and
territories

Autonomous preferential
arrangements

Contracting Parties to the PEM Convention

EFTA countries, the Faroe Islands and EEA

Preferential arrangement	Rules of origin/cumulation
Switzerland - Industrial products (01.01.1973) Free Trade Agreement , OJ L 300, 31.12.1972, p.189 - Agricultural products (01.06.2002) Agreement on trade in agricultural products , OJ L 114, 30.4.2002, p.132.	Protocol 3 (PEM Convention) OJ L 23, 29.1.2016, p. 79–81 <i>Bilateral and diagonal cumulation</i>
Iceland (01.04.1973)	Protocol 3 (PEM Convention) OJ L 72 17 3 2016, p. 66 68

PROTOCOLLO

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa

STRUTTURA DEL «PROTOCOLLO ORIGINE»

Accordo UE-Corea del Sud

REGOLE DI ORIGINE

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II - DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
- TITOLO III - REQUISITI TERRITORIALI

PROCEDURE DI ORIGINE

- TITOLO IV - RESTITUZIONE O ESENZIONE
- TITOLO V - PROVA DELL'ORIGINE
- TITOLO VI - MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

CEUTA E MELILLA

- TITOLO VII - CEUTA E MELILLA

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

DICHIARAZIONI COMUNI

DEFINIZIONI

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

[...]

e) per **valore in dogana** si intende il valore **determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana**;

[...]

g) per **valore dei materiali non originari** si intende il **valore in dogana al momento dell'importazione** dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il **primo prezzo verificabile pagato per detti materiali** nella parte UE o in Corea;

[...]

NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 2

Prodotti originari

Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale i seguenti prodotti sono considerati originari di una parte:

- a) i **prodotti interamente ottenuti** in una parte ai sensi dell'articolo 4;
- b) i **prodotti** ottenuti in una parte **in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti** sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati **oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti** ai sensi dell'articolo 5; o
- c) i **prodotti ottenuti** in una parte **esclusivamente da materiali che sono considerati originari** ai sensi del presente protocollo

CUMULO D'ORIGINE - Bilaterale

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 3

Cumulo dell'origine

In deroga all'articolo 2, sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte in cui sono **incorporati materiali originari dell'altra parte**, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6.

Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI O TRASFORMATI

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'**allegato II** o dell'**allegato II(a)**. Tali condizioni **stabiliscono**, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, **la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali**. Ne consegue che, se:

- a) un **prodotto che ha acquisito il carattere originario** perché materiali non originari sono sufficientemente lavorati e trasformati è **impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari in esso contenuti**;
- b) un **prodotto non originario risultante dalla trasformazione di materiali non originari e originari** è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, si tiene conto soltanto dei materiali non originari in esso contenuti.

LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, **siano o no soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5**, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) il cambiamento, la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

[...]

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, **si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite** in una delle parti.

REGOLE DI LISTA

Accordo UE-Corea del Sud

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

REGOLE DI LISTA

Accordo UE-Corea del Sud

8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	---

Accordo UE-Canada (CETA)

84.27	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.31; o un passaggio a partire dalla voce 84.31, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 84.31 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
-------	--

REGOLE DI LISTA

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

- 1. REQUISITO DELL'INTERAMENTE OTTENUTO**
- 2. MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA**
 - 2.1 – modifica del capitolo (CC)
 - 2.2 - cambio di voce tariffaria (CTH)
 - 2.3 – cambio della sottovoce tariffaria (CTHS)
 - 2.4 – fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
- 3. LIMITI DI VALORE O DI PESO PER I MATERIALI ORIGINALI**
- 4. LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SPECIFICHE**
- 5. COMBINAZIONE DI PIÙ REGOLE**

REGOLE DI LISTA - REQUISITO DELL'INTERAMENTE OTTENUTO

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Convenzione PEM - **Formaggio** (voce **SA 0405**)

La regola per il **Capitolo 04** richiede:

«Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti»

Il latte utilizzato per la fabbricazione nell'UE del formaggio **deve essere interamente ottenuto** nell'UE (latte ottenuto da animali vivi allevati nella stessa UE). In tali condizioni, il formaggio può essere esportato in Svizzera come originario dell'UE.

REGOLE DI LISTA - MODIFICA DEL CAPITOLO (CC)

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Protocollo origine Accordo UE/Canada (CETA) - **Olio di lino** (sottovoce **SA 1516 20**)

La regola per la sottovoce SA 1516 20 richiede:
«***Un cambiamento da qualsiasi altro capitolo***»

Il **seme di lino (voce SA 1204)** è importato nell'UE dalla Turchia e viene utilizzato nella fabbricazione di olio di lino nell'UE. Pertanto, il prodotto finale ottiene l'origine preferenziale dell'UE per l'esportazione in Canada.

REGOLE DI LISTA - CAMBIO DELLA VOCE TARIFFARIA (CTH)

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Convenzione PEM - **Mobili** di metallo comune in cui sono incorporati tessuti di cotone (voce **SA 9401**)

La regola per la voce SA 9401 richiede:

«Produzione da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- **legno segato** (voce **SA 4407**)
- **tessuti** (voce **SA 5208**)
- **schiuma / porolone** (voce **SA 3903**)

Il prodotto finito è esportato in Svizzera come originario UE in quanto è rispettata la regola CTH, ossia tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in voci tariffarie diverse dalla voce tariffaria del prodotto finito.

REGOLE DI LISTA - CAMBIO DELLA SOTTOVOCE TARIFFARIA (CTHS)

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Protocollo origine Accordo UE/Canada (CETA) - **Caffè tostato** (sottovoce **SA 0901 21**)

La regola per la sottovoce SA 0901 21 richiede:

«Un cambiamento da qualsiasi altra sottovoce»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- **caffè non torrefatto** (sottovoce **SA 0901 11**)

Il caffè torrefatto nell'UE è esportato in Canada come originario UE in quanto è rispettata la regola CTSB, ossia tutti i materiali utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in una sottovoce tariffaria diversa dalla sottovoce tariffaria del caffè tostato.

REGOLE DI LISTA - FABBRICAZIONE A PARTIRE DA MATERIALI DI QUALSIASI VOCE

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Convenzione PEM - **Miscele di spezie** (voce **SA 0910**)

La regola per la voce SA 0910 richiede:

"Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

Pepe nero (voce **SA 0904**) - Peperoncino (voce **SA 0904**) - Cannella (voce **SA 0906**) - Chiodi di garofano (voce **SA 0907**) - Noce moscata (voce **SA 0908**) - Cumino (voce **SA 09.09**) - Coriandolo (voce **SA 0909**) - curcuma (voce **SA 0910**) - fieno greco (voce **SA 0910**) - Ginger (voce **SA 0910**)

Gli ingredienti sono ridotti in polvere e rimescolati insieme attraverso un'operazione proporzionalmente controllata. Alcuni materiali sono classificati nella stessa voce del prodotto ma la norma è soddisfatta poiché consente l'uso di materiali non originari di qualsiasi voce, anche quelli della stessa voce.

REGOLE DI LISTA - LIMITI DI VALORE O DI PESO PER I MATERIALI ORIGINALI

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Convenzione PEM - **Caraffe di plastica** (voce **SA 3924**)

La regola per la voce SA 3924 richiede:

«Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- **Granuli di plastica** (voce SA 3903) (**valore 2 €**)
- **Coperchio** (voce SA 3924) (**valore 0,50 €**).

Il prodotto finito (caraffa di plastica il cui **prezzo franco fabbrica** è di **6 Euro**) è esportato in Svizzera come originario UE, poiché il valore dei materiali non originari è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica.

REGOLE DI LISTA - LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SPECIFICHE

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Convenzione PEM - **Gonna** (voce **SA 6204**)

La regola per la voce SA 6204 richiede:

«Fabbricazione a partire da filati»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- **Filati** (voce **SA 5205**)

Nell'Unione Europea il filo è lavorato e poi trasformato in tessuto da cui sono composte le gonne. Le gonne vengono esportate nel Liechtenstein come originarie UE, poiché sono prodotte con filato nell'UE.

REGOLE DI LISTA - COMBINAZIONE DI PIÙ REGOLE

Cfr. Nota n. 125912/RU del 27/12/2018

Protocollo origine Accordo UE/Cile- **Succo di agrumi** (voce **SA 2009**)

La regola per la voce SA 2009 richiede :

«Fabbricazione in cui tutti gli agrumi devono essere interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto»

Il produttore in Cile utilizza i seguenti materiali:

- **agrumi raccolti in Cile;**
- **zucchero del Brasile** (voce **SA 1701**)

Il valore dello zucchero rappresenta il 27% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Il succo di agrumi viene esportato nell'UE come originario del Cile, poiché la regola dell'interamente ottenuto è soddisfatta e il valore dello zucchero non originario è inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica.

PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI O TRASFORMATI – Tolleranze

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

[...]

2. In deroga al paragrafo 1, i **materiali non originari** che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto **possono essere ugualmente utilizzati** purché:

- a) **il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e**
- b) l'applicazione del presente paragrafo **non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco dell'allegato II per il valore massimo dei materiali non originari.**

3. Il paragrafo 2 **non si applica** ai prodotti che rientrano nei **capitoli da 50 a 63 del SA.**

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano **fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.**

PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI O TRASFORMATI - Tolleranze

Accordo UE-Corea del Sud

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

1701 91

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

REGOLE DI LISTA - Contingenti

Accordo UE-Canada (CETA) – allegato 5-A

62.05

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente ⁽¹⁾
6205.20	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	182 000	Taglio dei tessuti e confezione.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella C.4, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

REQUISITI TERRITORIALI – Principio di territorialità

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II devono essere rispettate **senza interruzione nelle parti**, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 e al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, **le merci originarie esportate** da una parte verso un paese terzo e **successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, a meno che** si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) **le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;**
 - b) **tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.**
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le parti convengono che determinate merci sono da considerarsi originarie anche se hanno subito una lavorazione o una trasformazione al di fuori della Corea, su materiali esportati dalla Corea e successivamente ivi reimportati, purché la lavorazione o la trasformazione siano effettuate in zone designate dalle parti in conformità dell'allegato IV.

REQUISITI TERRITORIALI – Trasporto diretto

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e **sono trasportati direttamente dall'una all'altra parte**. Tuttavia, **il trasporto** dei prodotti in una sola spedizione non frazionata **può effettuarsi attraverso altri territori**, all'occorrenza **con trasbordo o deposito temporaneo** in tali territori, **purché i prodotti non siano immessi in libera pratica** nel paese di transito o di deposito e **non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato**.

[...]

REQUISITI TERRITORIALI – Trasporto diretto

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 13

[...]

2. **La prova** che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali, secondo le procedure applicabili nel paese d'importazione, presentando:

- a) **una documentazione attestante le circostanze in cui hanno avuto luogo il trasbordo o il deposito** dei prodotti originari in paesi terzi;
- b) **un titolo di trasporto unico** per il passaggio dalla parte esportatrice all'uscita dal paese di transito; oppure
- c) **un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito** contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o gli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito.

PROVE DELL'ORIGINE – Documenti giustificativi

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 22

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti per i quali sono fornite prove dell'origine possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) **una prova diretta delle operazioni effettuate** dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci in questione, **contenuta per esempio nella sua contabilità interna;**
- b) **documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;**

[...]

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Art. 61, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – allegato 22-15

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Art. 62, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – allegato 22-16

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a (3), sono originarie di (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5).

Dichiara (6):

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al (7).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Art. 62, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – allegato 22-16

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a (3), sono originarie di (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5).

Dichiara (6):

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al (7).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

Art. 63, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

[...]

3. La dichiarazione del fornitore **reca una firma manoscritta del fornitore**. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse **possono essere autenticate elettronicamente** oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore **un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta**.